

Legge regionale 08 giugno 2012 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Destinatari)

1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è istituito in favore:

a) delle persone fisiche che risiedono nella regione, indipendentemente dal luogo dell'attività lavorativa;

b) delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualità di soci lavoratori soci di cooperative nel territorio regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità.

3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Lo statuto del Fondo potrà altresì prevedere l'adesione delle persone fiscalmente a carico di uno dei soggetti destinatari di cui ai commi 1 e 3.

(1)

5. La Regione è autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.

6. La Regione altresì individua gli interventi e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 17, L. R. 27/2012